



## Supplenza su spezzone, se è su posto vacante va pagata fino al 31/8: sentenza Cassazione



**SCUOLA  
INFORMA**  
Fornale di informazione scolastica



byScuola InformaAprile 26, 2022inScuola Informa, Vedi tutte le Riviste sulla Scuola131

AA

HomeVedi tutte le Riviste sulla ScuolaScuola Informa

La Cassazione stabilisce con la **sentenza** n. 12621/22 che le

supplenze su spezzoni , quindi con orario inferiore alla cattedra completa, vanno **attribuite al 31 agosto** e pagate fino a quella data se riguardano **posti vacanti**. La vittoria in tribunale è stata ottenuta dai legali **Anief**. Chi in passato ha svolto supplenze di questo tipo, può ottenere le **differenze retributive**.  
Supplenze su spezzone e scadenza contratto

Come riporta il sito di Anief, il ricorso è stato presentato da una docente che aveva ottenuto **incarichi di supplenza fino al termine delle attività di didattiche**, su posti "vacanti" (quindi da assegnare fino al termine dell'anno scolastico). La richiesta al giudice è stata il riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione per i mesi estivi.

L'art. 4 della legge 124/1999 prevede la distinzione fra:

- le supplenze su cattedre 'vacanti e disponibili', che si assegnano per l'intero anno scolastico, mediante conferimento di supplenze annuali (comma 1, "supplenze su organico di diritto").
- e quelle su cattedre di fatto disponibili, che si assegnano fino al termine delle attività didattiche, per la copertura 'delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario' (comma 2, "supplenze su organico di fatto") .

Conferimento della supplenza su spezzone orario

Come spiega l'avv Marco Barone, i giudici della Cassazione hanno rilevato che il **conferimento di supplenza su uno spezzone orario** (su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra) ha natura di supplenza su organico di fatto (art. 4, co. 2, L. 124/1999), se quelle ore non costituiscono parte di una cattedra già istituita.



Nel caso contrario (se le ore fanno parte di una cattedra già costituita, come nel caso in questione) la supplenza si considera assegnata **su organico di diritto** (art. 4, co. 1 L. 124/1999). Pertanto il supplente ha diritto a ricevere la retribuzione, nei limiti delle ore di incarico, fino al termine dell'anno scolastico e quindi fino al 31 agosto.

**Continua la lettura su:**

[https://www.scuolainforma.it/2022/04/26/supplenza-su-spezzone-se-e-su-posto-vacante-va-pagata-fino-al-31-8-sentenza-cassazione.html?utm\\_source=rss&utm\\_medium=rss&utm\\_campaign=supplenza-su-spezzone-se-e-su-posto-vacante-va-pagata-fino-al-31-8-sentenza-cassazione](https://www.scuolainforma.it/2022/04/26/supplenza-su-spezzone-se-e-su-posto-vacante-va-pagata-fino-al-31-8-sentenza-cassazione.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=supplenza-su-spezzone-se-e-su-posto-vacante-va-pagata-fino-al-31-8-sentenza-cassazione) **Autore del post:** Scuola Informa **Fonte:**<https://www.scuolainforma.it/>

